



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 387 DEL 27/04/2026

Proposta n. PDEL/2026/424 del 24/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
Dott.ssa Sandra Olla

OGGETTO: Prosecuzione del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) di cui al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR). O.E. KARANOA srl, P. IVA 02714710908. CIG B148E8FE9F.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Stefania Pitzalis	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Sandra Olla	
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano, che ha preso atto della sua nomina con deliberazione n.1 del 07.01.2026;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 05/02/2026 di nomina della Dott.ssa Maria Francesca quale Direttore Socio – Sanitario della ASL del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 23/03/2026 di individuazione della Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale sostituto del Direttore Generale per le ipotesi di assenza o impedimento del titolare dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 6 del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 355 del 16.04.2026 di presa d’atto delle dimissioni del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano Dott. Antonio Lorenzo Spano, e di assunzione di incarico di Direttore Generale F.F. della Dott.ssa Maria Francesca Ibba, nelle more della nomina e insediamento del nuovo Direttore Generale della ASL del Medio Campidano;

PRESO ATTO

- della deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05/02/2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL del Medio Campidano;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05/02/2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL del Medio Campidano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 09/02/2026, con cui vengono attribuite al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sandra Olla, in via provvisoria le funzioni di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Tecnico incluse quelle riferite alle strutture SC Acquisti, SSD Affari Generali Attività Amministrative dei Servizi Sanitari , SSD Gestione Risorse Umane e SC Bilancio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27/01/2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) - GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer "DPO"), al quale competono i compiti minimi elencati dettagliatamente all'art. 39 del GDPR;
- che la designazione del DPO è obbligatoria per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- che le disposizioni del GDPR prevedono che il DPO può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 06/05/2024, con la quale è stato affidato all'O.E. Karanoa s.r.l. il servizio di Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), di cui all'art 37 e seguenti del Regolamento Europeo UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), per la durata di due anni, a seguito di trattativa diretta sul Mepa;

CONSIDERATO

- che il contratto con l'O.E. Karanoa è prossimo alla scadenza e che è necessario garantire la prosecuzione del servizio;
- che nell'assetto organizzativo Aziendale permangono le condizioni di indisponibilità di personale dotato di competenze professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico di cui al citato art.39;
- che l'Azienda ha già avviato la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ma che tale procedura non è ancora conclusa;
- che, stanti i termini ristrettissimi a disposizione, l'unica soluzione disponibile per garantire la continuità del servizio, è quella di disporre una proroga tecnica del contratto in essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente a cui affidare il servizio;

VISTA la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Costituzione), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente;

CONSIDERATO che il contratto in essere prevede un corrispettivo contrattuale per un biennio pari a € 24.500,00 (IVA esclusa);

PRECISATO

- che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- che la proroga è prevista dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che è fatto salvo il diritto di recesso della Asl n. 6 del Medio Campidano dal contratto di proroga qualora si pervenga all'affidamento del servizio prima della nuova scadenza;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla prosecuzione del servizio di Data Protection Officer alla Società Karanoa s.r.l, con sede legale in Sassari (SS), P.Iva 02714710908, per ulteriori 2 mesi, agli stessi patti e condizioni, per l'importo complessivo di € 2.041,67 al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge;

PRECISATO che è fatta salva la risoluzione in via anticipata poiché la durata della presente proroga tecnica è da intendersi subordinata al completamento delle procedure della gara per l'individuazione di un nuovo contraente;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **DI PROROGARE**, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, il servizio in oggetto per ulteriori due mesi in favore della ditta Karanoa Srl, con sede legale in Sassari (SS), P.IVA 02714710908, fatta salva la risoluzione in via anticipata poiché la durata della presente proroga tecnica è da intendersi subordinata al completamento delle procedure della gara per l'individuazione di un nuovo contraente;
2. **DI DARE ATTO** che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che non si provvederà a richiedere un nuovo CIG in quanto ANAC, nelle FAQ dedicate alla tracciabilità dei flussi finanziari, A26, ha precisato che "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario."; e che pertanto il CIG resta il medesimo;

4. **DI STABILIRE** che la prosecuzione del servizio in argomento per ulteriori due mesi determina un impegno di spesa di € 2.041,67, Iva esclusa, € 2.490,84 Iva inclusa;
5. **DI STABILIRE**, altresì, che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.041,67, oltre IVA 22%, pari a € 2.490,84 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUT.	CONTO	IMPORTO IVA 22% INCLUSA
ASSL6	2026	1	340	A506030401 Costi per altri servizi non sanitari	€ 2.490,84

CIG: B148E8FE9F

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO

Dott.ssa Sandra Olla

(firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Raimondo Pinna		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Maria Francesca Ibba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 27/04/2026 al 12/05/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
